

STATUTO

YACHT CLUB ACQUAFRESCA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI- EMBLEMA

Art. 1- Costituzione, durata e sede

Art. 2 -Scopi

Art. 3 - Emblema

Art. 4 - Per memoria

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 - Categorie di associati

Art. 6 - Modalità d'ammissione degli associati

Art. 7 - Per memoria

Art. 8 - Iscrizione e obblighi degli associati

Art. 9 - Diritti degli associati

Art. 10 - Recesso ed esclusione degli associati

Art. 11 - Responsabilità degli associati e dell'Associazione

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Art. 13 - Gratuità delle cariche - Incompatibilità

Art. 14 - Elezioni degli organi dell'Associazione

Art. 15 - Modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Dimissioni e sostituzioni

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 17 - Assemblea degli associati

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 19 - Diritto d'intervento in Assemblea. Diritto di voto

Art. 20 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Art. 21 - Compiti dell'Assemblea degli associati

Art. 22 - Modalità di espressione del voto in Assemblea

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 25 - Presidente

Art. 26 - Vice - Presidente

Art. 27 - Segretario

Art. 28 - Tesoriere

Art. 28bis - Responsabile della Base Nautica

Art. 28ter - Direttore Sportivo

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - Composizione

Art. 30 - Compiti e poteri del Collegio

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31 - Composizione

Art. 32 - Compiti e poteri del Collegio

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE, FONDO COMUNE E NORME AMMINISTRATIVE

Art. 33 -Esercizio Sociale e quote associative

Art. 34 - Fondo comune Entrate e Proventi. Irripetibilità dei versamenti

Art. 34bis - Gestione Base Nautica

Art. 35 - Pareggio di bilancio

Art. 36 - Avanzi di gestione

Art. 37 - Rendiconto annuale. Stato Patrimoniale e Conto Economico

Art. 38 - Amministrazione

Art. 39 - Libri Sociali e contabili. Verbali delle adunanze degli organi dell'Associazione

TITOLO IX

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 40 - Tipi di provvedimenti disciplinari

Art. 41 - Irrogazione dei provvedimenti

Art. 42 - Procedimento di appello. Ricorso al Collegio dei Probiviri

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Dichiarazione di scioglimento

Art. 44 - Liquidazione del patrimonio e devoluzione dell'attivo residuo

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 45 - Per memoria

art. 46 - Rinvio

art. 47 - Entrata in vigore

TITOLO I

Costituzione, scopi, emblema.

***Art. 1- Costituzione, durata e sede.**

E' costituita, a tempo indeterminato, in Brenzone (Verona), un'Associazione sportiva, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, avente come denominazione: " [Yacht Club Acquafresca - Associazione Sportiva Dilettantistica](#) ", secondo le norme del presente statuto.

[L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Vela - F.I.V. ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.; dei quali riconosce gli Statuti, i Regolamenti e le Direttive.](#)

L'Associazione è Socio fondatore ed associato alla Polisportiva Fior d'Olivo.

***Art. 2 - Scopi.**

L'Associazione, dilettantistica sportiva, non ha finalità di lucro e ha per scopo: promuovere, propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica in tutti i suoi aspetti, specie tra i giovani e gli appassionati.

In particolare la Società pone tra i suoi obiettivi:

- a) organizzare corsi di vela per giovani e per adulti;
- b) organizzare regate e manifestazioni sportive nautiche;
- c) creare e gestire posti di ormeggio per imbarcazioni dei propri soci;
- d) gestire la Sede e i vari impianti sociali con i relativi servizi;
- e) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate;
- f) organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative, intrattenimenti e altre iniziative anche non strettamente legate alla pratica dello sport velico, quali la distribuzione di oggetti, pubblicazioni e messaggi promozionali al fine di diffondere e sostenere lo sport della vela.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Per il perseguimento delle sue finalità, sono realizzati, ad uso esclusivo degli associati, i servizi inerenti lo stazionamento delle imbarcazioni, sia a terra che in acqua, i servizi di alaggio e varo delle stesse e ogni altro servizio connesso alla pratica dell'attività velica.

L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può aderire ad altre organizzazioni sportive di grado superiore, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Emblema.

Il colore Sociale è l'azzurro e blu. L'emblema dell'Associazione è una bandiera di forma triangolare che sventola verso destra, attraversata orizzontalmente da sottili righe azzurre e contenente il simbolo dell'Associazione: in campo quadrato con gli angoli arrotondati la scritta Yacht Club in azzurro e la scritta Acquafresca in bianco, all'interno di una fascia trasversale di colore blu; lo stemma contiene inoltre cime di montagne, vele in navigazione e un'onda di colore azzurro.

Art. 4 - Per memoria.

TITOLO II

Associati, diritti e doveri degli associati.

***Art. 5 - Categorie di associati.**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto.

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di associati distinti nelle seguenti categorie:

a) associati effettivi:

le persone fisiche praticanti lo sport velico, che vengono ammesse a far parte dell'Associazione ai sensi del successivo art. 6. Essi hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto sia attivo che passivo.

b) associati sostenitori:

Le persone fisiche, familiari di Soci o simpatizzanti che pur non praticando l'attività velica, o praticandola in maniera saltuaria, partecipano alle attività culturali o ludiche dell'Associazione. Vengono ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 6 e hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo.

I giovani di età inferiore a diciotto (18) anni, sono ammessi a far parte dell'Associazione sia come Soci effettivi che sostenitori, essi non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Solo i Soci maggiorenni possono essere titolari/responsabili di posto barca.

Art. 6 - Modalità d'ammissione degli associati.

Possono assumere la qualità di associato, persone fisiche di ambo i sessi.

La domanda di ammissione, redatta e firmata su apposito modulo e, per i minorenni, sottoscritta anche dall'esercente la patria potestà per l'assunzione della responsabilità, deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda nella prima riunione utile.

In caso di reiezione della domanda, il Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare i motivi della decisione adottata.

Art.7- Per memoria

***Art. 8 - Iscrizione e obblighi degli associati.**

Dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione, e dopo aver adempiuto al versamento della quota d'ingresso e di quella annuale, diviene efficace il rapporto associativo con la correlativa assunzione di diritti e obblighi da parte dell' associato. L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni, nonché l'obbligo del versamento delle successive quote associative annuali e di ingresso con le modalità stabilite nel successivo art. 33.

Il mancato versamento delle quote associative entro il termine di scadenza, determina l'esclusione dell' associato. La ratifica dei Soci esclusi per morosità è fatta dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al termine di pagamento delle quote associative.

***Art. 9 - Diritti degli associati.**

Gli associati godono di tutti i diritti e vantaggi offerti dall' Associazione, compreso l'uso delle attrezzature che questa si trova ad avere, adeguandosi alle norme dei Regolamenti interni dell'Associazione. Gli associati possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto sia attivo che passivo, solo se in regola con i versamenti delle quote associative. Esclusivamente gli associati in regola con il versamento delle quote, hanno diritto di essere ammessi ai servizi, alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall'Associazione.

***Art. 10 - Recesso ed esclusione degli associati.**

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni volontarie, se l'associato intende iscriversi ad altra Società FIV, da comunicare al Presidente in forma scritta entro il 30 Novembre di ciascuno anno sociale, a valere per l'anno successivo; il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta di dimissioni dell'associato alla prima seduta utile, con data di efficacia del recesso coincidente con quella di consegna della lettera di rinuncia;

b) automaticamente, a causa di morosità dell'associato nel pagamento delle quote (art. 33).

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza dei provvedimenti disciplinari previsti dal Titolo IX del presente Statuto.

Art. 11- Responsabilità degli associati e dell'Associazione.

Gli associati non rispondono di fronte ai terzi per le obbligazioni dell'Associazione se non nel limite delle quote associative.

In considerazione dei rischi insiti nello svolgimento delle pratiche sportive, ogni associato, all'atto della domanda d' iscrizione, dichiara di esonerare l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e infortuni verificatisi durante la partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione.

TITOLO III Organi dell'Associazione

***Art. 12. Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

***Art. 13 - Gratuità delle cariche - Incompatibilità.**

Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono onorari.

In considerazione della gratuità delle cariche, i componenti gli organi dell'Associazione nulla possono pretendere dall'Associazione per quanto svolto, se non il rimborso di spese sostenute, in nome e per conto dell'Associazione medesima su delibera del Consiglio Direttivo. E' vietato il cumulo delle cariche, con le seguenti eccezioni:

- a) in caso di necessità, e su delibera del Consiglio Direttivo, le funzioni di Tesoriere e Segretario potranno essere accorpate.
- b) il Presidente o altro Consigliere, per dimissioni o cause di forza maggiore e per un breve periodo, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà ad interim ricoprire l'incarico di Segretario, Tesoriere, Responsabile la Base Nautica, Direttore Sportivo, oltre a quello già ricoperto.

***Art. 14 - Elezione degli organi dell'Associazione.**

I componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti, sulla base di liste concorrenti, con le modalità stabilite dal successivo art. 15.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti in seno al Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione di insediamento.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, sono eletti dall'Assemblea degli associati a suffragio diretto e sono proclamati eletti gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le elezioni dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione, sono effettuate per voto segreto.

Gli organi eletti dell'Associazione rimangono in carica per un quadriennio.

Il Presidente dell'Assemblea elettiva convoca la prima riunione dei Consiglieri eletti per le elezioni delle cariche interne; la presidenza del primo Consiglio Direttivo pro tempore, fino all'elezione del nuovo Presidente, sarà a carico dello stesso.

***Art. 15 - Modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.**

Almeno venti(20) giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva, devono essere presentate alla Segreteria dell'Associazione, a cura dei candidati, le liste concorrenti per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le liste dei candidati sono composte da sette nominativi di associati aventi diritto di voto in Assemblea, devono recare il nome distintivo della lista.

Il voto si esprime contrassegnando il nome distintivo della lista prescelta. E' possibile inoltre esprimere la preferenza per uno dei candidati appartenenti alla lista prescelta.

Sono proclamati eletti cinque candidati con il maggior numero di preferenze appartenenti alla lista che ha raccolto il più alto numero di voti, e due candidati, con il maggior numero di preferenze, appartenenti alla lista che ha raccolto un numero di voti immediatamente successivo alla prima.

In caso di parità prevale il candidato più anziano d'età.

In caso di parità di voti di lista, prevalgono i voti di preferenza e l'anzianità.

Se viene presentata una sola lista, previa espressione di voto da parte dell'Assemblea, sono proclamati eletti i candidati appartenenti alla stessa.

La scheda elettorale deve contenere i nomi distintivi delle liste e, sotto ciascuno di essi, lo spazio per esprimere il voto di preferenza.

Art. 16 - Dimissioni e sostituzioni.

Se, nella composizione degli organi elettivi dell'Associazione, si verificano vacanze per dimissioni o altro, le sostituzioni avvengono con il subentro di quelli che, immediatamente, hanno riportato il maggior numero di voti nel corso dell'elezione.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.

Per il Consiglio Direttivo, la sostituzione dei posti vacanti ha luogo all'interno della stessa lista.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri che, senza giustificato motivo, sono rimasti assenti per tre sedute consecutive decadono dall'incarico e sono considerati dimissionari.

Colui che subentra in luogo del dimissionario o del componente dichiarato decaduto, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo del quale è chiamato a far parte.

Le dimissioni, della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a cura del Presidente, anche se dimissionario, dell'Assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, rimane in carica per gli affari correnti e per l'organizzazione dell'Assemblea.

TITOLO IV Assemblea degli associati

***Art. 17 - Assemblea degli associati.**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte all'anno, la prima entro il 30 novembre per l'approvazione delle quote sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo, la seconda entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale dell'anno precedente e per eventuale elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Può essere altresì convocata in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno un decimo degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione.

***Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno trenta giorni (30), mediante lettera indirizzata ai singoli associati e diramata a mezzo posta, telefax o mezzi equipollenti *su esplicita autorizzazione del socio*. Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

***Art. 19 - Diritto d'intervento nell'Assemblea. Diritto di voto.**

Possono partecipare in pieno diritto alle Assemblee soltanto gli associati che risultino iscritti da almeno centoottanta (180) giorni, alla data di convocazione dell'Assemblea e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, alla data di effettuazione dell'Assemblea medesima. Gli altri associati partecipano alle assemblee e la loro eventuale presenza non è computata nel quorum previsto per la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Ogni associato ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.

***Att.20 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.**

L'Assemblea è diretta dal Presidente in carica, in sua mancanza dal Vice Presidente, in assenza di questi da un Socio nominato per acclamazione tra gli associati presenti, il quale a sua volta designa un Segretario che redige il verbale e due scrutatori in caso di votazione.. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente, fisicamente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sono rappresentati, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto

e in seconda convocazione quando sia rappresentato, fisicamente un sesto (1/6) degli associati aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.

Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, occorre sempre il voto favorevole di almeno un quarto (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

***Art. 21 - Compiti dell'Assemblea degli associati.**

I compiti dell'Assemblea degli associati sono:

1.- in sede **ordinaria**:

- a) approvare il rendiconto annuale e il bilancio preventivo, formulati dal Consiglio Direttivo;
- b) procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto, con le modalità dell'art. 14 e dell'art. 15;
- c) esaminare e approvare tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo, poste all'ordine del giorno;
- d) ratificare le quote associative annuali e di ingresso, approvate dal Consiglio Direttivo,
- e) approvare l'adesione ad organizzazioni sportive di grado superiore per il migliore perseguimento degli scopi statutari.

2. - in sede **straordinaria**:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

***Art. 22 - Modalità di espressione del voto in Assemblea.**

Il voto in Assemblea può essere espresso a scrutinio palese o a scrutinio segreto. E' obbligatorio lo scrutinio segreto nel caso di elezione degli organi dell'Associazione e quando la votazione abbia come oggetto l'operato di persone fisiche. Lo scrutinio segreto può essere altresì richiesto da un quinto (1/5) degli associati con diritto di voto presenti in Assemblea.

TITOLO V

Consiglio Direttivo e cariche interne dell'Associazione

***Art. 23- Composizione e durata del Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da sette consiglieri, che non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alla FIV (Federazione Italiana Vela), eletti dall'Assemblea degli associati con le modalità dell'art. 15.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Sportivo.

L'incarico a Direttore Sportivo può essere assegnato, su delibera del Consiglio Direttivo, anche a persona esterna al Consiglio; in tal caso la partecipazione dello stesso alle riunioni di Consiglio avviene su invito del Presidente e solo a titolo consultivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Nella delibere, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

*** Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno.

Esso è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, salvo per quelle deliberazioni riservate alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Esso può riunirsi straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Probiviri.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera, fax, o altri mezzi equivalenti almeno cinque (5) giorni prima delle data fissata per la riunione.

In caso di convocazione per eccezionali motivi di urgenza, l'invito è diramato con un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore, anche a mezzo telefono.

Il Consigliere impedito a partecipare alla riunione può inviare comunicazione scritta sugli argomenti dell'ordine del giorno, che deve essere verbalizzata o allegata al verbale.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa;
- b) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'Associazione;
- c) designare i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso;
- d) redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo dell'Associazione, compreso quello della gestione ordinaria della Base Nautica, da presentare all'assemblea degli associati;
- e) deliberare sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande di associazione.
- f) deliberare l'esclusione degli associati per le violazioni previste nel titolo IX del presente statuto;
- g) eleggere il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo;
- h) deliberare la misura delle quote associative e della quota di ingresso da presentare all'Assemblea degli associati per la ratifica;
- i) deliberare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- j) prendere atto delle dimissioni degli associati a norma dell'art. 10;
- k) nominare il liquidatore, ai sensi dell'art. 44;
- m) redigere e deliberare i Regolamenti interni dell'Associazione;
- n) irrogare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 40;
- o) prendere atto dell'incarico o della revoca del Responsabile Base Nautica.

***Art. 25 - Presidente.**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, è investito della legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, sovrintende e coordina le attività dell'Associazione ed è responsabile degli atti amministrativi, può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, firma tutti gli atti dell'Associazione, è autorizzato a riscuotere somme e contributi, firma ordinativi di pagamento e quietanze a seguito di quanto approvato in bilancio preventivo. Propone al Consiglio, su segnalazione del Tesoriere, del Responsabile la Base Nautica o del Direttore Sportivo, eventuali storni a capitoli di bilancio approvati.

Il Presidente, congiuntamente a quello PFO, nomina e revoca l'incarico a Responsabile Base Nautica.

Il Presidente può delegare ad altri Consiglieri le proprie competenze in merito alla capacità di spesa, comunque con i limiti stabiliti dal Bilancio preventivo approvato.

Art. 26 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 27 - Segretario

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività amministrativa dell'Associazioni e in particolare tiene aggiornati i libri dell'Associazione ed libri e i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Nell'espletamento della sua attività, il Segretario è coadiuvato dai dipendenti o dai collaboratori anche esterni all'Associazione.

Art. 28- Tesoriere.

Il Tesoriere, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività finanziaria dell'Associazione e in particolare predispone lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto annuale dell'Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea; provvede ai pagamenti e, su delega del legale rappresentante dell'Associazione, provvede ai pagamenti dipendenti dalle attività svolte; tutela il patrimonio dell'Associazione. Nell'espletamento delle sue attività, il Tesoriere può essere coadiuvato da dipendenti o da collaboratori anche esterni all'Associazione.

***Art. 28 bis - Responsabile Base Nautica**

Un Consigliere YCA viene nominato a tale incarico, su proposta congiunta dei Presidenti YCA e Pfo, e con presa d'atto del Consiglio Direttivo YCA. I Presidenti delle due associazioni, in apposito incontro convocato dal Presidente YCA, a seguito della prima riunione del Consiglio, concordano e redigono verbale di proposta d'incarico. Il RBN (responsabile della base nautica), sovrintende la gestione ed esegue, in prima autonomia organizzativa, i deliberati del Consiglio Direttivo relativi a tale attività, in merito alla gestione ordinaria e dell'attività sportiva.

La gestione dei dipendenti e collaboratori l'uso degli spazi e dei mezzi, la proposta delle quote e degli orari e i periodi di apertura e chiusura della Base Nautica, sono di sua esclusiva competenza. Sovrintende alla sistemazione e alla sicurezza delle imbarcazioni dei Soci sulle aree sociali, regola i turni d'uso dello spazio manutenzioni, sovrintende agli interventi sulle strutture e sui mezzi in uso alla Base Nautica.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e le nuove opere, considerata la loro rilevanza economica e la loro importanza strategica sono eseguite con i fondi che PFO annualmente accantona detraendoli dagli introiti della Base Nautica. Il RBN sovrintende a tali lavori nell'interesse dei Soci PFO e YCA.

Il RBN, per il proprio incarico, utilizza di comune accordo con il Segretario PFO, i servizi di Segreteria; in particolare sovrintende la riscossione delle quote sociali riferite allo stazionamento delle imbarcazioni e tutte le comunicazioni conseguenti.

In caso che il Presidente PFO o/e YCA ritengano che il RBN non goda più la fiducia dei soci, possono di comune accordo, dopo essersi consultati anche con il RBN, procedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo RBN.

Eventuali rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento di questo incarico saranno quantificate e deliberate dal Consiglio YCA e inserite nel capitolo di Bilancio inerente la Base Nautica.

***Art. 28 ter - Direttore Sportivo**

Propone il programma e i preventivi di spesa delle regate e sovrintende al loro regolare svolgimento, stende i bandi di regata e compila le domande per le autorizzazioni da parte delle competenti autorità, dispone l'utilizzo dei mezzi sociali e ne stende l'inventario coordina l'attività degli allenatori e degli istruttori con particolare riferimento alla Scuola vela.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che il coordinamento e il controllo dell'attività sportiva e della Scuola Vela possano essere delegati ad un'altro Consigliere o anche Socio, che il Consiglio ritiene averne le competenze specifiche.

TITOLO VI Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29 . Composizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'assemblea degli associati. [Il Presidente del collegio viene nominato dall'assemblea degli associati.](#) In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, subentra un Revisore supplente.

Art. 30 - Compiti e poteri del Collegio.

I Revisori hanno diritto di partecipazione, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione patrimoniale e contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Per gravi motivi il Presidente del Collegio dei Revisori può chiedere al Consiglio Direttivo che sia convocata l'Assemblea.

In caso di ripetute assenze, dimissioni o esclusione di un componente del Collegio dei Revisori si attuano le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

TITOLO VII Collegio dei Probiviri

Art. 31 - Composizione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'assemblea degli associati. I Probiviri effettivi eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio subentra un proboviro supplente.

***Art. 32 - Compiti e poteri del Collegio.**

Il Collegio dei Probiviri ha compiti di vigilanza sull'operato e sul comportamento degli associati nell'ambito dell' Associazione, sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli Organi dell'Associazione e di tutti i soci.

Il Collegio dei Probiviri, dirime eventuali controversie tra i soci, e tra questi e gli Organi dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 40.

I Probiviri hanno diritto di partecipare, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri può altresì richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24. In caso di ripetute assenze, dimissioni o esclusione di un componente del collegio dei Probiviri si attuano le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

TITOLO VIII Esercizio Sociale, fondo comune e norme amministrative

***Art. 33 - Esercizio Sociale e quote associative.**

L'esercizio Sociale, coincidente con l'anno solare, decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Le quote versate in conseguenza del rapporto associativo richiesto, ad esclusione della quota d'iscrizione PfO e per il Fondo Comune di pertinenza della Polisportiva Fior d'Olivo (di cui le quote stesse risultano comprensive), sono finalizzate alla copertura delle spese di gestione e di ordinario funzionamento dell'Associazione, e vengono gestite in piena autonomia decisionale.

Il Consiglio Direttivo predispose e approva in piena autonomia le quote associative valide per l'anno successivo e le presenta all'Assemblea ordinaria di novembre per la ratifica, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Il versamento delle quote associative approvate è unitario, a valere per l'intero esercizio Sociale e deve essere effettuato, per coloro che intendono rinnovare l'adesione all'Associazione, entro la fine del mese di febbraio; non sono previste restituzioni delle quote, anche parziali, per servizi non utilizzati.

Il versamento delle quote associative è richiesto con modalità fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La quota per il tesseramento annuale degli associati minorenni non può essere superiore a due terzi (2/3) di quella prevista per gli associati effettivi.

***Art. 34 - Fondo comune. Entrate e proventi. Irripetibilità dei versamenti.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche.

Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- a) le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 33;
- b) i proventi delle manifestazioni organizzate dall' Associazione;
- c) i contributi di Enti Pubblici e Privati, istituzioni o aziende, e persone fisiche;
- d) le contribuzioni fissate dal Consiglio Direttivo a norma del presente statuto;
- e) altri proventi di pertinenza dell'Associazione;
- f) i contributi volontari degli associati;
- g) i proventi derivanti da attività commerciali

I versamenti fatti al fondo comune sono effettuati a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo comune.

***Art. 34 bis - Gestione base nautica**

La gestione della Base Nautica sarà fatta in piena autonomia da parte dello YCA, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Lo YCA utilizzerà a tale scopo gli introiti derivanti dalle *entrate previste dal precedente articolo*.

La competenza economica per gli interventi di manutenzione straordinaria, eccedenti la somma di euro 5.000,000 (euro cinquemila) ad intervento e per le nuove opere, saranno concordate tra il Consiglio Direttivo PFO e quello YCA

Lo Yacht Club Acquafresca si impegna a rimborsare le spese relative alla Base Nautica, sostenute direttamente da PFO.

In particolare vengono riconosciute le spese inerenti:

- Il costo del personale relativo agli addetti alla Base Nautica e alla Segreteria, *con riferimento alle quote di pertinenza*;
- I costi delle strutture utilizzate;
- Le spese ordinarie correnti di funzionamento della base nautica (elettricità - acqua - gas - ecc.)
- Ogni altra spesa sostenuta di pertinenza della base nautica.

E' facoltà dei soci versare le proprie quote associative presso la segreteria PFO, la quale provvederà a ripartirle secondo i criteri precedentemente indicati.

Art. 35 - Pareggio di bilancio.

Nel formulare la proposta di bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo deve conformarsi a criteri tendenti al conseguimento del pareggio economico e finanziario e quindi le spese devono essere programmate e sostenute solamente in dipendenza di proventi accertati e fondatamente conseguibili.

Art.36 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 37- Rendiconto annuale. Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Il Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno un rendiconto dell'esercizio costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e corredato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

***Art. 38 - Amministrazione.**

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta dal Presidente, ogni Consigliere nell'ambito del proprio incarico e secondo quanto previsto da questo Statuto potrà essere delegato ad atti di gestione autonoma con i limiti del successivo comma.

Le uscite, rappresentative di tutte le spese di gestione, devono:

- a) trovare capienza nell'ambito del bilancio preventivo;
- b) essere registrate secondo corretti principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e tributarie.

Art. 39 - Libri Sociali e contabili. Verbali delle adunanze degli organi dell'Associazione.

Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri e registri:

- a) libro degli associati;
- b) libro verbali delle assemblee;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro giornale di contabilità e altre scritture ausiliarie;
- e) libro inventario del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro dei verbali e dei controlli effettuati.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale dell'Assemblea devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla redazione dei verbali dei controlli eseguiti.

TITOLO IX Provvedimenti disciplinari

***Art. 40 - Tipi di provvedimenti disciplinari.**

Nei confronti degli associati che infrangono il presente statuto e le sue norme o tengono comportamenti contrari alla correttezza sportiva o comunque contrastanti con gli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può prendere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonimento scritto: in ipotesi di comportamenti scorretti nei confronti degli altri associati o comunque contrari alle norme del presente statuto in contrasto con i Regolamenti interni;
- b) esclusione: nelle ipotesi gravi di infrazioni di cui al precedente capo a) e nei casi di perseguimento di scopi contrari e in ipotesi di danno all'Associazione, nonché in ipotesi di reato. In danno dell'Associazione e di comportamenti dell'associato che ledano il prestigio ed il decoro della stessa.

Art. 41 - Irrogazione dei provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Prima dell'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere contestato per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'addebito all'associato interessato, il quale deve essere convocato per la sua audizione personale.

***Art. 42 - Procedimento di appello. Ricorso al Collegio dei Probiviri.**

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione, può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente nel corso della sua prima riunione utile.

Fino a tale data il provvedimento disciplinare rimane sospeso, pendente il ricorso.

TITOLO X Scioglimento e liquidazione

Art. 43 - Deliberazione di scioglimento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non può sciogliersi che per volontà dell'Assemblea in sede straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole della maggioranza prevista dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 44 - Liquidazione del patrimonio e devoluzione dell'attivo residuo.

Con la delibera di scioglimento dell'Associazione sono nominati uno o più liquidatori che provvedono alle operazioni di realizzo delle attività e all'estinzione delle passività.

L'eventuale attivo residuo è devoluto all'Associazione "Polisportiva Fior d'Olivo" con sede nel Comune di Brenzone per finalità di utilità sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI
Disposizioni Finali

***Art. 45 - Per memoria**

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela.

Art. 47 - Entrata in vigore.

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende integrato ad ogni effetto da eventuali Regolamenti interni.

Brenzone 13 marzo 2005